

Ordinanza sull'energia (OEn)

Modifica dell'11 novembre 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998¹ è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 1 lett. b e 2

¹ Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole se:

- b. previa deduzione delle limitazioni di produzione, determinate dalle condizioni imposte dalle autorità, viene prodotta almeno una quantità di elettricità pari alla media degli ultimi cinque anni di esercizio completi prima del 1° gennaio 2015; e

² Si considerano altresì ampliati o rinnovati in misura considerevole gli impianti la cui produzione di elettricità o il cui coefficiente di sfruttamento elettrico rapportato alla media degli ultimi cinque anni d'esercizio completi prima del 1° gennaio 2015 viene aumentato secondo le esigenze stabilite nelle appendici 1.1–1.5. Il DATEC può ridefinire nelle appendici il giorno di riferimento rilevante per il periodo di confronto.

Art. 3^{iter} cpv. 2

² La remunerazione viene temporaneamente sospesa a chi non rispetta le esigenze minime. Per il periodo di valutazione in questione, l'impianto viene remunerato retroattivamente al prezzo di mercato (art. 3b^{bis} cpv. 2). La remunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita.

Art. 3p cpv. 2

² La società nazionale di rete notifica ai gestori di rete le circostanze determinanti ai fini del ritiro e della remunerazione dell'elettricità.

Art. 3q lett. b

La società nazionale di rete riferisce trimestralmente all'UFE su:

- b. i dati di cui all'articolo 3p capoverso 1;

¹ RS 730.01

Art. 3r rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e lett. e, 4 e 5

Valutazione e pubblicazione

¹ L'UFE valuta i dati notificati in base agli articoli 1g e 3p capoverso 1 e quelli della notifica, in particolare con riferimento:

- e. all'ubicazione degli impianti, alla produzione e alla remunerazione versata ai produttori;
- ⁴ Esso pubblica i seguenti dati relativi agli impianti che ricevono una remunerazione:
- a. nome del produttore e ubicazione dell'impianto;
 - b. vettore energetico impiegato;
 - c. categoria e tipo di impianto;
 - d. potenza;
 - e. produzione raggiunta;
 - f. ammontare della remunerazione;
 - g. data della notifica;
 - h. data di messa in esercizio;
 - i. durata della remunerazione.

⁵ Nel caso di impianti con una potenza inferiore a 30 kW, la pubblicazione avviene in forma anonimizzata.

Art. 3s Informazioni

¹ Alle informazioni individuali si applicano le norme sul principio di trasparenza e sulla protezione dei dati.

² Ai richiedenti possono essere fornite informazioni sulla posizione del loro progetto nella lista d'attesa.

³ Ai Cantoni possono essere fornite sia informazioni individuali sia informazioni su tutti i progetti previsti o realizzati situati sul loro territorio, a prescindere dal fatto che tali progetti già ricevano una remunerazione o si trovino sulla lista d'attesa.

⁴ Ai Comuni possono essere fornite sia informazioni individuali sia informazioni su tutti gli impianti già in esercizio sul loro territorio, a prescindere dal fatto che tali impianti già ricevano una remunerazione o si trovino sulla lista d'attesa.

⁵ I Cantoni e i Comuni trattano i dati ricevuti in modo confidenziale. In particolare essi non possono utilizzarli per la progettazione di impianti che devono essere realizzati da:

- a. essi stessi;
 - b. uno dei loro enti; oppure
 - c. una società nella quale detengono una partecipazione.
- ⁶ Il rilascio di informazioni può essere soggetto a un emolumento.

II

Le appendici 1.1, 1.2 e 1.5 sono modificate secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

11 novembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Appendice 1.1
(Art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche

N. 1.1

1.1 In generale


Piccola centrale idroelettrica: qualsiasi impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità in un determinato luogo a partire dalla forza idrica. Rientrano in questa categoria in particolare le dighe, le prese d'acqua, le condotte forzate, le turbine, i generatori, le installazioni necessarie per l'immissione in rete, le stazioni di comando. Diverse piccole centrali idroelettriche possono utilizzare lo stesso punto di immissione in rete, se gli impianti si servono di acqua proveniente da bacini imbriferi separati, se sono stati realizzati indipendentemente l'uno dall'altro e se l'esercizio di ciascuno di essi avviene in maniera autonoma.

Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione sono considerate impianti autonomi.

N. 3.4.1

3.4.1 Se la quota destinata alla realizzazione delle opere idrauliche secondo lo stato della tecnica (condotte forzate incluse) è inferiore al 20 per cento dei costi di investimento complessivi del progetto, il diritto al bonus per le opere idrauliche decade. Se tale quota è superiore al 50 per cento, si ha diritto al bonus completo. Per i valori compresi fra il 20 e il 50 per cento viene effettuata un'interpolazione lineare secondo il seguente grafico. Il bonus è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle classi di potenza. L'UFE stabilisce in una direttiva le misure che beneficiano di un bonus per le opere idrauliche. Le misure di cui all'articolo 83a LPAC o all'articolo 10 LFSP non sono computabili ai fini del bonus.

Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione non hanno diritto al bonus per le opere idrauliche. Gli impianti accessori con una potenza superiore a 50 kW hanno diritto al bonus per le opere idrauliche solo fino alla potenza equivalente di 50 kW.



N. 8

8 Disposizione transitoria concernente la modifica dell'11 novembre 2015

I gestori di impianti accessori che mettono in esercizio i loro impianti a partire dal 1° gennaio 2016 e che tuttavia già prima di questa data hanno ricevuto una decisione positiva sottostanno, per quanto riguarda la valutazione del diritto al bonus per le opere idrauliche, alle condizioni determinanti prima della presente modifica.

Appendice 1.2
(Art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici

N. 3.1.3

3.1.3 Nel caso di una messa in esercizio dal 1° aprile 2015, la remunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue:

Categoria di impianto	Classe di potenza	Tasso di remunerazione (cent./kWh)			
		Messa in esercizio			
		1.4.2015– 30.9.2015	1.10.2015– 31.3.2016	1.4.2016– 30.9.2016	dal 1.10.2016
annessi/ isolati	≤30 kW	23,4	20,4	19,5	19,0
	≤100 kW	18,5	17,7	16,6	15,6
	≤1000 kW	18,8	17,6	16,4	15,2
	>1000 kW	18,5	17,6	16,5	15,3
integrati	≤30 kW	27,4	24,0	22,4	21,9
	≤100 kW	21,1	20,1	19,1	17,9

Gli impianti integrati con potenza nominale >100 kW sono considerati impianti annessi; per il calcolo della remunerazione si applica il numero 3.2.

Appendice 1.5
(Art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa

N. 6.5 lett. e n. 1

Concerne solamente il testo francese.

